

COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO DI VENDITA IN PIEDI DI LEGNAME PROGETTI DI TAGLIO 5/2023

“BOSTRICO 2022 VAL DEL TABIA” 6/2023 “BOSTRICO 2022 TÓ BRUTTO”

Reg. Atti Privati n. _____ dd. _____

Tra i Signori:

ing. Rossi Daniela nata a Rovereto (TN) il 22/10/1973, Funzionario Tecnico abilitato del Comune di Cavalese che agisce in nome e per conto, nell'esclusivo interesse del Comune di Cavalese, con sede in via San Sebastiano, n. 7, codice fiscale 00270680226, in forza della Determinazione n. _____ del _____.

Sig. ----- nato a -----(----) il ---. legale rappresentante dell'Impresa ----- con sede in ----- (---), via ----- n. ---, partita I.V.A e ivi domiciliato ai fini del presente rapporto contrattuale, viene redatta la seguente scrittura privata:

PREMESSO

che il Comune di Cavalese intende procedere alla vendita mediante trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h e comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23, metri cubi presunti 3146 derivanti dai seguenti lotti di legname:

“Bostrico 2022 VAL DEL TABIÁ” di metri cubi presunti 2.112 tariffari di cui stimati mc 1.690 commerciali netti derivanti da bostrico;

“Bostrico 2022 TÓ BRUTTO” di metri cubi presunti 1820 tariffari di cui stimati mc 1456 commerciali netti derivanti da bostrico;

che con Determina nr. ---- d.d.---.---.2024 è stata stabilita la vendita in piedi e stabilito

il prezzo di 34,00 €/mc alla ditta ----- con sede in ----- (---), via n. , partita I.V.A

, si stabilisce quanto segue;

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Cavalese, rappresentato dal Funzionario Responsabile incaricato, di

seguito denominato “Comune”, cede e vende all’ dell’Impresa ----- con sede in ---

---- (---), via ----- n. ---, partita I.V.A , di seguito denominata “Ditta” che accetta

i lotti di legname in piedi bostricato più sopra descritti, che constano

complessivamente in 3.146 mc stimati netti, salvo misurazione finale, verso il

corrispettivo di base offerto di €/mc sul volume netto misurato più I.V.A di legge

per i tronchi con diametro in punta maggiore e/o uguale a 23 cm. Gli assortimenti

residuali saranno lasciati a disposizione della Ditta.

2. La misurazione avverrà secondo le modalità descritte nei capitolati d’oneri

generale e particolare. Il legname di cui al precedente art. 1, si intende venduto

come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico del Comune, il quale

declina ogni responsabilità per eventuali vizi occulti della massa legnosa oggetto di

vendita, compresa l’eventuale presenza di schegge metalliche. Il Comune dichiara

che la massa ricavabile si presume quella riportata in premessa, fatti salvi i risultati

della misurazione definitiva.

Il Comune declina ogni responsabilità relativamente a minori volumi effettivi.

3. La Ditta dichiara la propria disponibilità ad acquistare alle medesime condizioni del

presente atto eventuali altri lotti boschivi suppletivi, che dovessero essere redatti

nell’area di lavorazione del lotto in oggetto in seguito a cause di forza maggiore

(schianti, bostrico, necessità emerse in fase di cantiere) nella misura massima del

20% (venti per cento) dei Progetti di Taglio menzionati in premessa.

ART. 2 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

La Ditta corrisponderà al Comune un totale presunto di €+ IVA 22%, salvo variazioni risultanti dal verbale di misurazione finale, oltre agli oneri della sicurezza relativi alla misurazione del legname di € 200,00 + IVA 22%, per complessivi € -----
- IVA 22% inclusa, salvo variazioni riportate dal verbale di misurazione finale. Il

Pagamento del corrispettivo avverrà come riportato nei successivi punti.

Primo acconto: la Ditta acquirente verserà al Comune di Cavalese un acconto pari a 1000 metri cubi, oltre agli oneri per la sicurezza di € 200,00, oltre ad I.V.A. di legge entro quindici giorni dal ricevimento della fattura.

Secondo acconto: la Ditta entro il 30.11.2024 verserà come secondo acconto la somma di € ----- oltre ad IVA, pari ad un quantitativo esboscato di 1000 mc netti.

Terzo acconto: La Ditta entro il 31.05.2025 verserà come terzo acconto la somma di € ----- oltre ad IVA, pari ad un quantitativo esboscato di ulteriori 1000 mc netti.

Saldo: Il saldo complessivo sarà quantificato in seguito alla misurazione finale di tutto il materiale che dovrà essere esboscato in ogni caso entro e non oltre il 30.07.2025 e ad avvenuta redazione del verbale di misurazione finale da parte del Responsabile dell'Ufficio Foreste e Ambiente.

La Ditta, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del verbale di misurazione finale salderà al Comune la cifra rimanente comprensiva di IVA, a saldo del quantitativo risultante dalla differenza tra il volume netto complessivamente esboscato come indicato nel verbale di misurazione finale, al netto degli acconti versati come sopra.

Entro 60 giorni dalla fine dei lavori la Ditta dovrà provvedere all'asporto del legname dai piazzali di deposito. Decorso tale termine sarà addebitato alla Ditta il COSAP secondo le tariffe comunali in vigore.

ART. 3 – GARANZIE

A garanzia dell'adempimento contrattuale la ditta entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura relativa al primo acconto presenterà al Comune venditore idonea fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da istituto abilitato a norma di legge) per l'importo di € _____, - e comprensivo di IVA a copertura del valore contrattuale rimanente in seguito al pagamento del primo acconto. Tale fidejussione sarà svincolabile previo nulla osta del Comune ad ultimazione delle lavorazioni.

In alternativa alla fidejussione è ammesso il versamento del saldo pari a 2146 metri cubi, valore contrattuale rimanente in seguito al pagamento del primo acconto, a titolo di cauzione. Il Comune potrà escutere la suddetta fidejussione a risarcimento di mancanti pagamenti per quanto dovuto e eventuale rimborso spese e/o risarcimento di danni di qualunque natura che l'Amministrazione dovrà sostenere/subire, nonché mancato esbosco dei lotti nei termini previsti.

Qualora l'importo corrispondente al volume del legname derivante da misurazione finale effettuata dal personale comunale, sia superiore all'importo pattuito, la Ditta dovrà provvedere al pagamento dell'importo superiore corrispondente alle condizioni previste all'art. 2.

ART. 4 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'impresa boschiva assegnataria dichiara di assumersi tutti gli oneri relativi alle assicurazioni sociali ed alla copertura del rischio per infortunio dei propri dipendenti a cui applica le norme per il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di settore, nonché i relativi contratti provinciali/regionali. Pertanto, la stessa dichiara di sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, dichiara di rispettare il contenuto del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai rischi specifici propri, ed al coordinamento dell'attività delle imprese

appaltatrici da essa incaricate per l'espletamento dei lavori di utilizzazione e/o trasporto. Si ricorda a tal fine che i lavori di utilizzazione boschiva ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.lgs. 81/08 e ss.mm. Delimitazione di cantiere, segnaletica e gestione delle interferenze, saranno a totale e completo carico dell'acquirente che solleva pertanto fin d'ora la committenza da ogni responsabilità a riguardo.

2. In fase di misurazione del legname dovranno essere rispettate le condizioni individuate nell'allegato DVR – procedure di lavoro in sicurezza – Custodi forestali inerente le procedure per la misurazione del legname, che costituiscono parte integrante del presente contratto benché non allegati, specificando espressamente di conoscerne perfettamente il contenuto ed il significato.

3. La Ditta eseguirà direttamente le operazioni di utilizzazione, e dichiara di possedere i requisiti di legge (ditte iscritte all'albo della CCIAA di Trento e munita di patentino forestale).

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitolati allegati, qualora siano rilevate inadempienze a carico dell'acquirente verrà applicata la relativa sanzione.

2. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese di utilizzazione forestale, nonché quelle di misurazione e gli oneri della sicurezza. L'acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto, né in parte, obblighi e diritti relativi al contratto, i residui di utilizzazione classificati materiale da cippato e/o legna da ardere risultano dell'acquirente e dovranno essere asportati dal lotto.

3. Sono a carico dell'acquirente le spese per la pulizia dei piazzali di accatastamento del legname e per il ripristino delle infrastrutture viarie usurate durante le operazioni

di esbosco. Tali operazioni potranno essere approntate direttamente dalla Ditta con i suoi mezzi, oppure la stessa potrà versare al Comune il corrispettivo necessario per le operazioni di ripristino, come quantificato dalla nota rilievo danni che sarà allegata al verbale di misurazione finale.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura privata si fa riferimento alle prescrizioni espresse nei progetti di taglio e nel capitolato speciale d'appalto, nonché alle istruzioni impartite in sede di consegna (per quanto non diversamente previsto nel presente atto), che la Ditta dichiara di conoscere in ogni loro parte, alle norme generali del Codice Civile, e per quanto possibile, alle consuetudini in materia.

ART. 6 – MODALITA' E TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI

1. La Ditta si impegna altresì ad iniziare i lavori, solo dopo la consegna del lotto e si impegna a portarli a termine entro il 31.07.2025. Le operazioni potranno essere sospese a causa delle condizioni atmosferiche. Scaduto il termine finale il Comune potrà applicare una penalità pari all'1 per mille e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art.113 bis del D.lgs.50/2016.

2. A seguito di richiesta scritta pervenuta via PEC prima della scadenza prevista al punto 1, adeguatamente motivata, l'Amministrazione comunale potrà concedere una eventuale proroga del tempo ritenuto congruo, qualora questa ne ritenga corretti i presupposti. La proroga verrà concessa previa proroga della scadenza della fideiussione bancaria presentata dalla Ditta come garanzia.

ART. 7 –COLLAUDO

1. Il collaudo verrà eseguito come da disposizioni contenute nel capitolato d'oneri particolare da parte della Ufficio foreste e ambiente del Comune e sarà corredato

dalla nota di rilievo danni che rileverà i danni alle infrastrutture derivanti da usura e quantificherà i costi per il ripristino.

2. Nel caso in cui l'acquirente arrecasse ulteriori danni al patrimonio comunale mobile e immobile o alle altre infrastrutture utilizzate nelle operazioni di esbosco, dovrà darne immediata notizia alla committenza, che valutata la gravità dell'accaduto, concederà un termine per l'intervento di ripristino che resta a totale carico dello stesso. Nel caso in cui il danno cagionato fosse di estrema gravità e derivante da accertata negligenza o evidente comportamento scorretto, la committenza potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dalla presente scrittura.

ART. 8 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto si concluderà con il pagamento da parte dell'acquirente degli acconti e del saldo di tutto il materiale esboscato come descritto dall'art. 2, oltre che con l'esecuzione delle operazioni di ripristino descritte dal verbale di collaudo di cui all'art.7.

2. Accertata l'esecuzione delle operazioni di cui al punto precedente il Comune potrà svincolare la fideiussione presentata.

ART. 9 – RECESSO DAL CONTRATTO

Nel caso in cui l'acquirente comunichi la volontà di recedere dal contratto di vendita il Comune chiederà un adeguato rimborso forfettario per gli eventuali danni economici subiti pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale. Il Comune si riserva la facoltà (prevista all'art. 1456 del Codice Civile), di risolvere il contratto in qualsiasi momento, per inadempimento, nel caso in cui vengano rilevate una o più delle seguenti condizioni: a) pervenga, a carico dell'acquirente, una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della stazione appaltante, di

subappaltatori, di fornitori o di ogni altro soggetto coinvolto nei lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; b) sia intervenuta, nei confronti dell'acquirente e, la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; c) si rilevino comportamenti dell'acquirente che costituiscano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.

In tali casi, l'Amministrazione diffiderà con lettera raccomandata ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro un termine preciso e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione unilaterale del contratto nonché alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni derivanti dalle inosservanze contestate; in caso di fallimento della Ditta.

Costituisce causa di rescissione automatica del contratto :

Il mancato pagamento del primo acconto e la mancata presentazione della fidejussione di cui all'art. 3 Garanzie.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere durante il rapporto contrattuale fra venditore e acquirente in materia tecnico-boschiva saranno deferite al giudizio dell'Ufficio distrettuale delle foreste ed in seconda istanza all'Autorità giudiziaria competente. Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento.

ART. 11 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad

oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Cavalese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 12, del 10 febbraio 2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. L'impresa aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. L'Amministrazione esamina le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, nonché la richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti. L'impresa aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 12 – SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WISTLEBLOWING)

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea e la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)” nonché ai sensi si quanto contenuto nella deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 08 agosto 2023, qualora l’impresa affidataria dovesse riscontrare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica nella formazione o nell’esecuzione del presente contratto, è possibile effettuare una segnalazione all’RPCT del Comune di Cavalese al seguente indirizzo: <https://comunecavalese.cctwhistleblowing.it/>. Il Comune di Cavalese garantirà la protezione dell’identità del segnalante in conformità alle disposizioni nazionali in materia, ferma restando la responsabilità dello stesso - anche di carattere penale - per segnalazioni non veritiere prodotte attraverso il predetto sistema.

ART. 13 – TUTELA DELLA PRIVACY

I firmatari del presente atto dichiarano espressamente di prestare il Consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 14 – SPESE E REGISTRAZIONI

Le spese derivanti dalla stipulazione del presente atto, nessuna esclusa sono a totale carico dell’impresa. I contraenti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131. La presente scrittura privata previa lettura fatta dalle parti

viene dalle stesse dichiarata conforme alla loro volontà e quindi dalle stesse approvata e sottoscritta.

COMUNE CAVALESE

LA DITTA acquirente

Il Funzionario Responsabile

il legale rappresentante

ing. Daniela Rossi